CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLO STATO DEGLI IMPIEGATI CIVILI

Art. 25

Legge 11 ottobre 1863, n, 1500, art. 4

Scaduti questi termini, l'impiegato cessa dal far parte dell'Amministrazione, salva al medesimo la ragione di conseguire quella pensione di riposo o quell'altro assegno che a termini di legge possa competergli.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1908, non più in vigore dal 21 gennaio 1924 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili
Estremi	Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1908

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-delle-leggi-sullo-stato-degli/art-25-legge-11-ottobre-1863-n-1500-art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it